

- Il gest.
- S.G.
- D. ad.
- Resp. S. S.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
60066	13 GIU. 2017
Prot.	Data
Col. V cl. U	Fasc. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 38 DEL 13 GIUGNO 2017

Prot. n. 60066 del 13.06.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TREDICI** del mese di **GIUGNO** (**13.06.2017**), alle ore **12,46** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti:

- **Dott. Ugo Maria FANTINI**, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- **Rag. Angelo LINCI**, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- **Rag. Giacomina GIULIODORI**, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario.

Si procede all'esame degli aspetti sotto indicati.

1) ATTESTAZIONE SALDI PARTECIPATE (ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012)

1.1. Il Collegio dei Revisori, in ordine alla richiesta di attestazione dei saldi delle partecipate ai sensi dell'ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, evidenzia quanto segue.

L'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 testualmente recita << a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie >>.

La ratio della disposizione in esame va ricercata, secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti - Sez. Reg. Controllo per la Lombardia n. 156/2014PAR al quale questo Collegio



ritiene sia opportuno uniformarsi, *“nell’ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati per scopi poco nobili (elusione dei vincoli di finanza pubblica), la norma sopra riportata si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell’ente pubblico socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata; e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze”*.

A ciò deve aggiungersi, secondo il citato parere della Corte dei Conti Lombarda che, *<< relativamente ai rapporti con le società partecipate, l’utilizzo di risorse pubbliche, pur attraverso moduli privatistici, richiede particolari cautele in capo agli enti locali che concorrono alla loro gestione (cfr. in part. Sez. Veneto, deliberazione n.903/2012/INPR). Con la conseguenza, per quanto qui maggiormente interessa, che l’ente partecipante non può esimersi dal porre in essere un effettivo e costante monitoraggio sull’andamento della società partecipata, tenuto conto non solo della natura pubblica sia delle relative risorse che del servizio svolto, ma anche, e soprattutto, della qualità di socio, con i correlativi compiti di vigilanza e controllo, che da tale qualifica discendono >>*.

Prosegue, ancora la Corte dei Conti della Lombardia che, *<< nel caso in cui nel bilancio certificato dall’organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli Enti partecipanti, trattandosi, dunque, di dati ex se asseverati da tale organo di revisione, possono essere presi direttamente in considerazione dall’organo di revisione dell’Ente partecipante, che può procedere all’asseverazione della nota in parola, senza necessità di ottenere un’ulteriore asseverazione dei dati già certificati dall’organo di revisione della società partecipata >>*.

Nel caso, viceversa, il bilancio non contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie/debitorie nei confronti degli Enti partecipanti, appare necessario, sottolinea la Corte dei Conti con il citato parere che *<< anche l’organo di revisione dell’organismo partecipato asseveri la nota prevista dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012. Mentre, infatti, nel primo caso l’asseverazione sembra configurare un inutile aggravio, considerato che si tratta di dati già certificati dall’organo di revisione dell’organismo partecipato, ogniqualvolta, di contro, non sia riscontrabile analoga “certezza” su ogni singola posta creditoria/debitoria, la ratio stessa della disposizione, come sopra evidenziata, non può che imporre l’asseverazione, non solo da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, ma anche da parte di quello dell’organismo partecipato. La mancanza di asseverazione, che deriverebbe da un’interpretazione del dato letterale della disposizione in esame nel senso di imporre l’asseverazione soltanto da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, verrebbe a frustrare irrimediabilmente le finalità di trasparenza e veridicità, che, come ricordato, hanno connotato l’introduzione della disposizione de qua >>*.

Nello specifico, il d.lgs. 118/2011 prescrive, all’articolo 11, comma 6, lett. j), che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La norma aggiunge che *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di*



revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Come evidenziato dalla Sezione Autonomie (delib. n. 2/2016 del 20.01.2016), l'asseverazione da parte (anche) dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011).

In merito all'individuazione dell'organo chiamato ad asseverare la nota informativa per l'organismo controllato/partecipato da enti territoriali, come chiarito dai magistrati contabili:

- nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
- nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.
- per le aziende speciali e le istituzioni, l'art. 114, comma 7, del d.lgs. 267/2000 prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori.

1.2. Ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia che già in sede di relazione al rendiconto 2016 (cfr. verbale n. 27 del 19.04.2017) ha formulato alcune osservazioni in merito ai saldi delle partecipate.

In particolare le seguenti società partecipate, alla data della relazione al rendiconto 2016 non avevano ancora fornito la prevista attestazione sulla concordanza o meno dei rispettivi saldi dare/avere nei confronti dell'Ente; tale circostanza rappresenta, a parere del collegio, un'evidente anomalia e criticità nel documento finale del rendiconto 2016 poiché carente di



un controllo sostanziale oltre che formale in quanto previsto dalla legge che ha, di fatto, un inevitabile impatto sulla regolarità formale e sostanziale del documento in quanto privo di una verifica fondamentale che l'Ente avrebbe dovuto effettuare:

- MECCANO SPA; credito del Comune, € 0,00; debito del Comune, € 4.000,00;
- MULTISERVIZI SPA; credito del Comune, € 0,00; debito del Comune, € 0,00;
- ANCONAMBIENTE SPA; credito del Comune, € 0,00; debito del Comune, € 0,00;

con riferimento a quest'ultima (ex) partecipata si ritiene che l'asseverazione da parte dell'ex partecipata sarebbe comunque dovuta a nulla rilevando che l'Ente ha ceduto la partecipazione nel corso del 2016, sussistendo, comunque, a parere del collegio, per ovvie opportunità di trasparenza e chiarezza (peraltro nel reciproco interesse degli enti), la necessità che l'ex partecipata attesti i saldi quali risultanti dalle scritture contabili, nei confronti del Comune di Castelfidardo alla data di cessazione; peraltro, fin tanto che l'ex partecipata non assevera il saldo dei crediti/debiti, il collegio, come ovvia conseguenza, non potrà certamente eseguire (a sua volta) tale adempimento. Naturalmente, fin tanto che permane tale situazione appare francamente illogico richiedere al collegio l'asseverazione di una nota informativa che non presenta, dall'altra parte, l'asseverazione della società partecipata.

Il Collegio dei Revisori riteneva, quindi, in sede di relazione al consuntivo 2016, stante la concordanza dei saldi attestata da entrambi gli enti, di poter asseverare, salva ogni ulteriore verifica anche in considerazione dell'ulteriore documentazione richiesta all'Ente, le seguenti partecipate:

- EDMA RETI GAS srl; credito del Comune, 0,00; debito del Comune, 0,00;
- PROMETEO spa; credito del Comune, 42.228,07; debito del Comune, 0,00;
- S.I. MARCHE srl; credito del Comune, 0,00; debito del Comune, 0,00;

per queste partecipate si conferma, quindi, l'asseverazione già formalizzata in sede di relazione al rendiconto 2016;

mentre, per le partecipate:

- PLURISERVIZI FIDARDENSE srl, anche alla luce delle osservazioni riportate nella relazione al consuntivo 2016, riteneva di dover attendere la documentazione richiesta all'Ente riservandosi di formalizzare l'adempimento all'esito della verifica dei dati.

Diverse criticità veniva, invece, evidenziate sia nella relazione al consuntivo 2016 che nei verbali ed atti precedenti redatti dal collegio, in merito alla partecipata SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA spa.

In particolare, agli atti dell'Ente risultano le seguenti note informative ex art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 trasmesse al collegio dei revisori, corredate della documentazione a fianco di ciascuna di esse indicata:



- nota informativa relativa alla **SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA** spa dalla quale risulta:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Soc.per Acquedotto del Nera Spa	64.861,71	0
così suddivisi:		
Rata mutuo 2014	21.620,57	
Rata mutuo 2015	21.620,57	
Rata mutuo 2016	21.620,57	

Il collegio ritiene di non poter procedere all'asseverazione della nota informativa per quanto riportato nei vari atti e verbale del collegio dei revisori e considerata la divergenza dei saldi.

- nota informativa relativa alla **PLURISERVIZI FIDARDENSE** srl dalla quale risulta:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Pluriservizi Fidardense Sri	16.510,70	67.345,56 esclusa IVA
così suddivisi:		
Saldo P.I.F. 2016 (ft.25-26-nc 24-16)		33.348,84 esclusa IVA
Natale 2016		11.004,78 esclusa IVA
Informagiovani 4°trim.2016 (ft.27-16)		6.443,65 esclusa IVA
Mensile 2°sem.2016 (ft.29 16)		3.374,65 esclusa IVA
Scala mobile 2°sem.2016 (ft.28 16)		4.137,38 esclusa IVA
Medicinali (ft.20-22-23 16)		1.365,49 esclusa IVA
Gestione attiv.cultur. s.do 2016 (ft.30-16)		1.125,00 esclusa IVA
Aggio dir.affis/pubbl. 4°trim.2016 (ft.1-17)		6.445,77 IVA compresa (no split)
Dir.affiss/pubbl.4°trim.2016 (compreso aggio)	16.510,70	

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 02.03.2017 e trasmessa al collegio dei revisori in data 12.04.2017. Alla nota informativa è allegata la nota informativa asseverata dall'Amministratore Unico della partecipata.

Ai fini della verifica della concordanza dei saldi, il collegio sollecita l'Ufficio Finanziario a richiedere alla partecipata PLURISERVIZI FIDARDENSE srl il bilancio 2016 più volte richiesto dal collegio ed una situazione aggiornata dell'anno in corso. Si evidenzia, in ogni caso, la non concordanza del saldo riferito ai diritti di affissione e pubblicità relativo al 4° trimestre 2016.

- nota informativa relativa alla **MECCANO S. CON.LE.P.A.** dalla quale risulta:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Meccano Spa	0	4.000,00
così suddivisi:		
Fatt.n.50011del 21/12/2016		4.000,00



La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 24.02.2017 e trasmessa al collegio dei revisori in data 12.04.2017.

Il collegio, accertata la concordanza dei saldi asseverati dai due Enti, ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa (**doc. n. 1**).

– nota informativa relativa alla **MULTISERVIZI spa** dalla quale risulta:

Società MULTISERVIZI spa	Rendiconto del Comune	Contabilità della società
Credito Comune al 31.12.2016	0,00	0,00
Debito Comune al 31.12.2016	0,00	0,00

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 24.02.2017 e trasmessa al collegio dei revisori in data 12.04.2017 con successivo aggiornamento in data 10.05.2017.

Pertanto, il collegio, accertata la concordanza dei saldi asseverati dai due Enti, ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa (**doc. n. 2**).

– nota informativa relativa alla **APM spa** dalla quale risulta:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
A.P.M. Spa	84.392,56 IVA compresa	19.380,15 esclusa IVA
così suddivisi:		
Fatturazione serv.idrico 27/12/16		19.519,27 esclusa IVA
Nota credito n. 2835/P da rimborsare		-139,12 esclusa IVA
Canone concess.serv.idrico - rimborso mutui anno 2016	84.392,56 IVA compresa	

La nota è stata asseverata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 24.02.2017 e in data 20.03.2017 e trasmessa al collegio dei revisori in data 12.04.2017 con successivo aggiornamento in data 10.05.2017.

Pertanto, il collegio, accertata la concordanza dei saldi asseverati dai due Enti, ritiene che possa procedersi all'asseverazione della nota informativa (**doc. n. 3**).

2) DEBITO FUORI BILANCIO.

Il Collegio dei Revisori a seguito di richiesta avanzata dal Responsabile del IV Settore, formulava il proprio parere in ordine al debito fuori bilancio segnalato dall'Ufficio emettendo il verbale n. 28 del 21.04.2017 al quale ha fatto seguito, in data 26.04.2017, comunicazione del Responsabile del Settore con la quale riferiva di dover ritirare la proposta



all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di cui alla proposta n. 14934 del 12.04.2017 in quanto si rendevano necessarie << attività di analisi ed approfondimento >>. Si sollecita, pertanto, l'urgente definizione del debito nella sede deputata al riconoscimento che è, appunto, il Consiglio Comunale. Anche ai fini dei pareri richiesti al collegio in data 05.06.2017 (applicazione avanzo di amministrazione) e in data 06.06.2017 (1^ variazione di bilancio), si chiede un urgente chiarimento di quando l'Ente intende definire la questione con il passaggio al Consiglio Comunale.

3. SOTTOSCRIZIONE FORMALITA' 5 PER MILLE

I revisori procedano alla sottoscrizione del documento attestante la destinazione del 5 per mille riferito all'anno 2016. (doc. n. 4)

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 13,00 del 13 giugno 2017.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria FANTINI

Rag. Angelo LINCI

Angelo

